

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

n. 1'

del 2 1 GEN, 2016

Oggetto: Acquisizione in economia con il sistema del cottimo fiduciario della fornitura del servizio assicurativo per il periodo dalle ore 24.00 del 28.02.2016 alle ore 24.00 del 28.02.2019 - Lotto 1-CIG: 6560430E16 - Responsabilità civile per perdite pecuniarie;

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che, all'art. 4, comma 2 attribuisce ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi adottato dalla Camera di Commercio di Potenza con provvedimento n. 54 del 24 giugno2014;
- lo Statuto della Camera di Commercio di Potenza;
- il D.P.R. 2.11.2005 N. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle competenze della Dirigenza;

Premesso che con propria determina n. 34 del 10/12/2015 è stata avviata la procedura per l'acquisizione in economia con il sistema del cottimo fiduciario della fornitura dei servizi assicurativi in capo all'ente, in scadenza il 28/02/2016, relative alle seguenti polizze:

- N. 10373703O Responsabilità civile per perdite pecuniarie, con la società Lioyd's RINALDITEAM Sas;
- N. 2480/65/67312487- Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro-con la UnipolSai Assicurazioni MI.DI.Assicurazioni Sas .

Atteso che dal verbale di aperture delle offerte pervenute entro i termini, di cui alla suindicata procedura, redatto il 14 gennaio 2016, si evince che relativamente ai sopra menzionati servizi assicurativi sono state ammesse le offerte della UNIPOLSAI – Agenzia Generale di Potenza MI.DI. Assicurazioni Sas e della REALE MUTUA ASSICURAZIONI- Agenzia di Potenza Tancredi Srl relativamente alla polizza Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro. L'offerta presentata dalla RINALDITEAM Sas, relativa alla polizza Responsabilità civile per perdite pecuniarie, non viene ammessa in quanto si riscontra che nella busta "documentazione" gli atti non sono in originale ma in copia.

Constatato che relativamente al servizio assicurativo Responsabilità civile per perdite pecuniarie, non è stata ammessa l'unica offerta pervenuta, occorre indire nuova gara;

Visti:

- -il Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia, approvato dalla Giunta camerale con provvedimento n. 6 del 26 aprile 2013;
- -il D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, che obbliga le amministrazioni pubbliche ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006; n. 296;

Considerato che:

-attualmente non sono disponibili convenzioni specifiche per i servizi anzidetti;

-ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, successive modificazioni ed integrazioni, l'acquisizione in economia di beni e servizi può essere effettuata mediante procedura di cottimo fiduciario, consistente in una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Evidenziato che:

- l'impresa sarà individuata mediante l'espletamento di apposita procedura in economia cottimo fiduciario a cui saranno invitate a presentare offerta almeno cinque imprese specializzate nel settore di attività di cui si tratta, iscritte all'albo fornitori di questa CCIAA, nella cat. E-01;
- il contraente sarà scelto in base all'offerta recante il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, nel rispetto delle norme all'uopo prestabilite nella allegata lettera di invito;

-il cottimo fiduciario sarà espletato secondo il disciplinare e il capitolato speciale allegato.

Ravvisata, pertanto, la necessità e l'urgenza di avviare per il prossimo triennio 2016/2019, la procedura per l'affidamento in economia, della stipulazione della polizza assicurativa di seguito specificata:

Lotto 1 - Responsabilità civile per perdite pecuniarie;

Ritenuto dover improntare la gara alla massima economicità, individuando per il contratto da stipulare, i massimali e i premi a livelli valutati congrui, in quanto rapportati alla polizza in scadenza al 28.02.2016.

Alla luce della normativa riportata e vigente;

DETERMINA

- 1. di avviare, ai sensi dell'art. 125 comma 1, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n. 163, successive modificazioni ed integrazioni, nonché della "Disciplina delle procedure in economia delle camere di commercio, per l'acquisto di beni e servizi", contenuta nel Decreto del Ministero delle attività produttive in data 3 dicembre 2004, la procedura per l'affidamento della stipulazione della polizza specificata in premessa per il periodo dalle ore 24.00 del 28.02.2016 alle ore 24.00 del 28.02.2019 relativamente al lotto 1;
- 2. di approvare lo schema di lettera invito alla procedura in economia cottimo fiduciario e la modulistica complementare, contenenti le modalità di svolgimento del procedimento di selezione e scelta dell'impresa, che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3. di approvare lo schema del Disciplinare e del Capitolato speciale della polizza di Responsabilità civile per perdite pecuniarie, facenti parte integrale del presente provvedimento;



4. di stabilire che le imprese invitate alla procedura in economia - cottimo fiduciario devono presentare le offerte, unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nell'allegata lettera invito.

> IL SEGRETARIO GENERALE Avv. Patrick Suglia

Referto di pubblicazione
Esposto all'Albo camerale on line dal

2 8 GEN, 2016

Spett.le Imprese Assicurazioni Loro Sedi

Oggetto: Invito a presentare offerta per la fornitura del servizio di assicurazione a copertura dei rischi in carico alla Camera di Commercio di Potenza – Responsabilità civile per perdite pecuniarie – Numero di gara 6311630.

Il codice identificativo di gara (**CIG**) di cui alla Deliberazione 10 gennaio 2007 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.12 del 16.01.2007, è il seguente:

Lotto 1-6560430E16

La Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Potenza intende affidare il servizio indicato in oggetto, alle condizioni e modalità previste dalla presente lettera di invito, dal disciplinare e dal capitolato speciale ad essa allegato, stabilendo un termine minimo di dieci giorni per la presentazione delle offerte, in applicazione della lettera b) comma 11, art. 70 D.lgs 163/2006, motivando l' estrema urgenza, in quanto il servizio di cui trattasi, scade il 28/02/2016, ed è la terza volta che viene indetta la gara, poiché le precedenti sono andate deserte.

Categoria del servizio

Lotto 1 - Assicurazione responsabilità civile per perdite pecuniarie

Il servizio sarà affidato mediante acquisizione in economia tramite procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n.163/2006 e dell'art. 3 del Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia, approvato dalla Giunta camerale con provvedimento n. 6 del 26 aprile 2013, con il criterio del prezzo più basso, in base all'art. 82 del D.Lgs. n.163/2006 e succ. modif. Le imprese invitate saranno individuate fra quelle iscritte all'albo fornitori cat. E-01 tenuto presso la Camera di Commercio.

Non saranno ammesse in sede di formulazione dei contratti, proposte di varianti ai Capitolati Speciali, salvo elementi che non modifichino in maniera sostanziale, il contenuto delle garanzie richieste e le modalità operative, ovvero favoriscano la definizione e/o interpretazione di condizioni comunque più favorevoli alla Camera di Commercio.

Il contratto avrà la durata di anni 3 (tre), con effetto dalle ore 24,00 (ventiquattro) del 28.02.2016 e scadenza alle ore 24.00 (ventiquattro) del 28.02.2019, ma con possibile richiesta di proroga fino ad un massimo di 180 giorni per l'espletamento delle nuove procedure di aggiudicazione, senza variazioni di premio, se non collegate a variazioni di rischio. L'Ente Camerale avrà piena facoltà di recedere dal contratto, senza onere alcuno, a seguito di Decreto Ministeriale con cui venga stabilito l'accorpamento delle Camere di Commercio e di Matera. In tal caso il contratto si intenderà risolto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'invio di formale comunicazione all'Impresa aggiudicataria oppure la nuova Camera costituitasi, potrà valutare la possibilità di rinegoziare il contratto in essere.

A pena di esclusione, il plico contenente l'offerta, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire alla Camera di Commercio di Potenza, c.so 18 Agosto n. 34, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 2 FEBBRAIO 2016 tramite servizio postale o corriere o consegnato direttamente a mano, con rilascio di ricevuta dall'Ufficio Protocollo dell'Ente e riportare la dicitura "Cottimo fiduciario per l'affidamento dei servizi assicurativi".

All'interno del suddetto plico dovranno essere contenute:

- la busta n. 1 debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura "DOCUMENTAZIONE"- contenente:
 - > le dichiarazioni rese sul modello di cui all'allegato A) alla presente lettera d'invito unitamente alla fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

- > il modello PASS-OE, ottenuto dal sito <u>www.avcp.it</u>, a seguito della registrazione al servizio AVCPASS;
- > la garanzia provvisoria prestata di cui all'art. 6 del "Disciplinare di gara"

La verifica del possesso dei requisiti sarà effettuata attraverso la Banca Dati nazionale dei contratti pubblici, gestita dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (ora ANAC), sulla base del PASS OE, che l'impresa avrà ottenuto a seguito di registrazione al servizio AVCPASS e che dovrà essere inserito nella busta 1 contenente la "Documentazione".

• la busta n. 2 debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" - contenente l'offerta economica, in bollo, sul modello di cui all'allegato B) alla presente lettera d'invito unitamente alla fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

L'autodichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'allegato A), resa a termini di legge, e il preventivo di offerta di cui all'allegato B) dovranno essere sottoscritti dall'Agente Generale o suo Procuratore o dal Legale Rappresentante della Compagnia o suo Procuratore (in caso di procura o mandato di Agenzia occorre allegare copia del relativo atto in originale o dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso della qualifica richiesta, anch'essa resa ai sensi del DPR.n. 445/2000).

L'aggiudicazione del contratto oggetto del presente appalto avverrà, secondo quanto disciplinato dal capitolato speciale, in favore della Società di Assicurazione che avrà presentato l'offerta contenente il premio annuo più basso per il lotto di seguito specificato.

Lotto 1)

Assicurazione responsabilità civile per perdite pecuniarie Importo annuo complessivo a base di gara pari ad euro 10.476,19

Riepilogo sinistri al 15/9/2015

Durante il triennio 2013 – 2015 non è stato denunciato alcun sinistro relativamente alle polizze: Responsabilità civile per perdite pecuniarie, pertanto nessuna copertura è stata attivata.

L'Ente appaltante si riserva la possibilità di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, qualora sia ritenuta valida.

E' facoltà dell'Ente di non procedere all'aggiudicazione della gara, a insindacabile giudizio dello stesso, per motivi di opportunità o convenienza, senza che per questo le Società partecipanti possano richiedere indennizzi di sorta.

In caso di discordanza fra i prezzi indicati in cifre e quelli in lettere sarà ritenuta valida, in ogni caso, la cifra più favorevole all'ente.

Informazioni possono essere richieste a:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura – c.so 18 Agosto n. 34 – 85100 Potenza – Ufficio Provveditorato - tel. 0971/412 273 / 412 217 /412 297 - Fax. 0971/412248.

F.to II Segretario Generale (Avv. Patrick Suglia)

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI POTENZA

C.so XVIII Agosto, 34 – Indirizzo Internet : http://www.pz.camcom.it Telefono 0971.412273/217/297 – Fax 0971.412248 - Pec: cciaa.potenza@pz.legalmail.camcom.it

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO CAMERALE PERIODO 28.02.2016 – 28.02.2019 Lotto 1- CIG: 6560430E16:

Il presente disciplinare contiene le norme integrative della lettera-invito relativa alla gara per l'acquisizione in economia – cottimo fiduciario del servizio assicurativo della Camera di Commercio di Potenza, con riferimento alle modalità di partecipazione e di svolgimento della procedura indetta dalla Camera di Commercio di Potenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", del D.M. 3.12.2004 recante la "Disciplina delle procedure in economia delle Camere di Commercio per l'acquisizione di beni e servizi" e del Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia, approvato dalla Giunta camerale con provvedimento n. 6 del 26 aprile 2013.

Ente appaltante

Camera di Commercio I.A.A. di Potenza

Responsabile del procedimento

Rag. Maria Sabia

Tutta la documentazione inerente la presente procedura di gara è pubblicata sul sito della Camera di Commercio di Potenza al seguente indirizzo http://www.pz.camcom.it.

Per informazioni o chiarimenti in merito alla presente procedura di gara, si prega di contattare i numeri telefonici 0971.412273 – 412217 - 412297 dalle ore 9.00 alle 12.00 di tutti i giorni escluso il sabato.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto, per un **importo complessivo annuale a base di gara pari a euro 10.476,19,** riguarda l'affidamento del servizio assicurativo, per il periodo 28.02.2016 – 28.02.2019, come sotto specificato: **Lotto 1)**

Assicurazione responsabilità civile per perdite pecuniarie

Importo annuo complessivo a base di gara pari ad euro 10.476,19

da prestarsi in base unicamente alle condizioni normative stabilite nel rispettivo capitolato speciale di assicurazione, che forma parte integrante della documentazione di gara.

Non saranno ammesse in sede di formulazione del contratto, proposte di varianti al Capitolato Speciale, salvo elementi che non modifichino in maniera sostanziale il contenuto delle garanzie richieste e le modalità operative ovvero favoriscano la definizione e/o interpretazione di condizioni comunque più favorevoli alla Camera di Commercio ovvero conformi a disposizioni normative.

2. DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di **anni 3** (tre), con effetto dalle ore 24.00 del **28.02.2016** alle ore 24.00 del **28.02.2019**, così come sopra dettagliato, escluso il tacito rinnovo, ma con possibile richiesta di proroga, fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni, per l'espletamento delle nuove procedure di aggiudicazione, senza variazioni di premio, se non collegate a variazioni di rischio. L'Ente Camerale avrà piena facoltà di recedere dal contratto, senza onere alcuno, a seguito di Decreto Ministeriale con cui venga stabilito l'accorpamento delle Camere di Commercio e di Matera. In tal caso il contratto si intenderà risolto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'invio di formale comunicazione all'Impresa aggiudicataria oppure la nuova Camera costituitasi potrà valutare la possibilità di rinegoziare il contratto in essere.

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 del Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia, approvato dalla Giunta camerale con provvedimento n. 6 del 26 aprile 2013.

Il servizio di assicurazione, verrà aggiudicato a favore della migliore offerta da individuarsi secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., rispetto all'importo posto a

base di gara come indicato al punto 1 del presente disciplinare, inteso che non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi a base di gara e che i premi offerti dovranno essere comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese Assicuratrici in possesso dei requisiti di cui all'allegato A) "dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000".

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Non sarà considerata valida l' offerta che prevede una ritenzione parziale dei relativi rischi.

<u>A pena di esclusione</u>, il plico contenente l'offerta dovrà essere chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e pervenire, tramite servizio postale o corriere o consegnato direttamente a mano, con rilascio di ricevuta di protocollo dell'Ente, all'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Potenza, al c.so 18 Agosto n. 34 entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 2 FEBBRAIO 2016.

Non fa fede la data di spedizione ma quella di ricezione.

Sul plico dovrà essere riportata -a pena di esclusione - la dicitura "Cottimo fiduciario per l'affidamento dei servizi assicurativi".

All'interno del suddetto plico dovranno essere contenute:

- A) la busta n. 1 debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura "DOCUMENTAZIONE"- contenente:
- > le dichiarazioni rese sul modello di cui all'allegato A) alla presente lettera d'invito unitamente alla fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- > il modello PASS-OE, ottenuto dal sito <u>www.avcp.it</u>, a seguito della registrazione al servizio AVCPASS;
- > la garanzia provvisoria prestata di cui all'art. 6 del presente Disciplinare;
- B) la busta n. 2 debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" contenente l'offerta economica in bollo sul modello di cui all'allegato B) alla presente lettera d'invito unitamente alla fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

L'autodichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'allegato A), resa a termini di legge, e il preventivo di offerta di cui all'allegato B) dovranno essere sottoscritti dall'Agente Generale o suo Procuratore o dal Legale Rappresentante della Compagnia o suo Procuratore (in caso di procura o mandato di Agenzia occorre allegare copia del relativo atto in originale o dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso della qualifica richiesta, anch'essa resa ai sensi del DPR n. 445/2000).

Le modalità di presentazione dell'offerta sopra riportate sono tutte obbligatorie e la mancata osservanza delle stesse comporterà l'automatica esclusione dalla gara.

La verifica del possesso dei requisiti sarà effettuata attraverso la Banca Dati nazionale dei contratti pubblici, gestita dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (ora ANAC), sulla base del PASS OE, che l'impresa avrà ottenuto a seguito di registrazione al servizio AVCPASS e che dovrà essere inserito nella busta n. 1 contenente la documentazione.

6. GARANZIA

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria di Euro 628,58 pari al 2% del valore complessivo a base dell'appalto di Euro 31.428,57 (Importo lordo per l'intera durata dell'appalto) e dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 163/2006 in relazione all'esecuzione del contratto.

La garanzia, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06, potrà essere prestata in una delle seguenti modalità:

- a. cauzione, mediante **bonifico bancario**, intestato a Camera di Commercio Potenza coordinate bancarie IT 37 F 05424 04297 000000000333 Banca Popolare di Bari Viale Marconi, 194 85100 Potenza o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La

fideiussione bancaria o assicurativa o dell'intermediario finanziario dovrà, a **pena di esclusione**, essere redatta utilizzando l'Allegato 3) - modulo schema tipo 1.1 del D.M. 123/04.

La garanzia, a pena di esclusione, deve prevedere, ai sensi dell'art. 75, commi 4 e 5, del D.Lgs. 163/2006,

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- impegno a versare l'importo garantito a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, entro 15 (quindici) giorni da tale richiesta;
- validità 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- impegno a rinnovare la garanzia prevista per la durata di cui sopra (180 gg), nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 1.09.1993 n. 385 la stessa dovrà essere corredata, **pena l'esclusione**, dall'autorizzazione del Ministero Economia e Finanze al rilascio di tale tipo di polizze.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 113, commi 1 e 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e sarà pertanto progressivamente svincolata nei termini e per le entità definite al medesimo art. 113, comma 3.

In applicazione dell'art. 40, comma 7 del D.lgs 163/2006, possono beneficiare della riduzione del 50 (cinquanta) per cento della cauzione e della garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Alle imprese non aggiudicatarie la garanzia sarà svincolata dalla Camera contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, tempestivamente e, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà l'esclusione dell'offerente dalla gara.

7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'Ente appaltante si riserva la possibilità di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, qualora sia ritenuta valida.

E' facoltà dell'Ente di non procedere all'aggiudicazione della gara, a insindacabile giudizio dello stesso, per motivi di opportunità o convenienza, senza che per questo le Società partecipanti possano richiedere indennizzi di sorta.

In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida, in ogni caso, la cifra più favorevole all'ente.

Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi, risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti o siano omesse delle dichiarazioni; non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto.

I plichi contenenti la documentazione saranno aperti il giorno <u>2 FEBBRAIO 2016 alle ore 11,00</u> presso la sede della Camera di Commercio e saranno ammessi ad assistere all'apertura i legali rappresentanti delle imprese che hanno presentato offerta ovvero i soggetti muniti di specifica delega conferita da parte degli stessi.

In primo luogo sarà effettuata la verifica della data di arrivo dei plichi entro il termine stabilito, accertandone l'integrità e la regolare sigillatura; si procederà quindi all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti - secondo l'ordine progressivo di arrivo - verificando la integrità e regolarità delle buste interne.

Relativamente ai concorrenti i cui plichi risultino conformi alle prescrizioni, si procederà successivamente all'apertura delle buste "1" contenenti la **Documentazione**, verificando per ciascun concorrente la regolarità e la completezza della documentazione presentata.

- Relativamente ai concorrenti la cui documentazione sia risultata completa e regolare, si procederà all'apertura delle buste "2" recanti l' Offerta economica, dando lettura del prezzo offerto e provvedendo alla redazione, della rispettiva graduatoria.

Al termine della procedura sarà dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore della società che avrà offerto, il Premio Annuo Lordo più basso.

L'aggiudicazione definitiva della gara, di competenza del Segretario Generale, diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla documentazione di gara e richiesti dalla legge.

8. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'aggiudicatario sarà tenuto a costituire una garanzia fideiussoria prestata secondo le modalità indicate all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e nella misura dal medesimo stabilita, in funzione del prezzo offerto.

9. PRECISAZIONI ED AVVERTENZE

- Le coperture assicurative dovranno essere prestate a decorrere dalle ore 24.00 del 28.02.2016, anche in pendenza del pagamento del premio e della firma definitiva del contratto.
- Nel caso di offerte uguali l'Amministrazione Aggiudicatrice procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
- Le offerte avranno validità minima di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo stabilito per la presentazione delle stesse.
- -Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria le eventuali spese di bolli, copie dei contratti, nonché le spese comunque connesse alla prestazione del servizio, salvo le imposte di legge relative ai contratti assicurativi.
- Si provvederà agli adempimenti relativi alle "informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni" di cui all'art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 esclusivamente mediante fax o pec al numero ed all'indirizzo di posta elettronica certificata che l'impresa concorrente provvederà ad indicare nell'ambito delle dichiarazioni previste per la partecipazione alla procedura.
- Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si richiama la normativa vigente in materia.
- Premesso che il D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, obbliga le amministrazioni pubbliche ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che attualmente non sono disponibili convenzioni specifiche per i servizi anzidetti, si precisa che i contratti di assicurazione affidati con la presente procedura in economia-cottimo fiduciario sono sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.
- Alla sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario o l'incaricato attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm. e ii., in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e di cui all'art. 12 bis del codice di comportamento adottato dalla Camera di Commercio di Potenza, di non aver stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità dai dipendenti addetti all'Ufficio Economato o comunque incaricati di espletare le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori. Lo stesso altresì attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm. e ii., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Camera di Commercio di Potenza che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione nei confronti del medesimo aggiudicatario o incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

10. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'Amministrazione aggiudicatrice, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D. LGS. N. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 della D. Lgs. n. 196/2003 (tutela della privacy) si comunica che i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di mezzi elettronici. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Potenza.

Si fa rinvio agli artt. 7 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

12. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia è prevista la competenza del Foro di Potenza.

ALLEGATO A) ALLA LETTERA DI INVITO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DELLA C.C.I.A.A. DI POTENZA PER IL PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 28.02.2016 ALLE ORE 24.00 DEL 28.02.2019 – CIG 6560430E16.

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto	nato	a		(Prov.),		
	qualità di	legale	rappresentante			
co			in	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Viann		•				
C.F						
Al fine di partecipare alla procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura in oggetto indicata e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 8.12.2000, DICHIARA						
sotto la propria personale responsabilità, ai sens - che l'impresa è iscritta nel Registro Imprese press						
R.E.A forma giuridica			;specifi	ca attività		
; durata della società						
tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci ac	comandatari	(nome, c	ognome,data e luc	ogo di nascita,		
residenza,codice fiscale,qualifica)						
			2 2			
- che "nulla osta" ai fini dell'art. 10 della Legge 31.05.196			100	,		
- di essere in nossesso dell'autorizzazione del Minister	o doll'Industr	ان م طمالا	احداده مالامه محاتا	a dalla attività		

- di essere in possesso dell'autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell'ISVAP all'esercizio delle attività assicurative nei rami oggetto di partecipazione;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006, e precisamente(1):
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di non trovarsi in pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; di non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dalla Direttiva Ce 2004/18;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 55/1990;
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

- di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- di non aver presentato in precedenza falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti:
- di essere in regola con la certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999;

INPS : sede competente..... matricola aziendale

- l'inesistenza a proprio carico di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di essere in regola con gli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza e con i versamenti previdenziali e assicurativi a termini di legge (ai fini della verifica si procederà alla richiesta, d'ufficio, della certificazione di regolarità contributiva di cui all'art 2 del Decreto Legge 25.9.2002 n. 210 convertito in Legge 22.11.2002 n. 266, con riferimento alla Compagnia), dichiarando di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

INAIL: sede competente n. di posizione
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di servizi affidati da codesta stazione appaltante e di non aver commesso alcun errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante;
- l'inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente in materia;
— di trovarsi in situazione di effettivo controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale, codice fiscale, sede)
ovvero:

- di non trovarsi in situazione di effettivo controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa;
- di non partecipare alla presente gara per sé e contemporaneamente sotto qualsiasi forma quali componenti di altri soggetti concorrenti;
- che alla presente gara non partecipano altre imprese aventi gli stessi titolari o gli stessi amministratori con poteri di rappresentanza;
- che non sussistono situazioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- di aver esaminato la lettera di invito, il disciplinare nonché i capitolati speciali e di accettarne senza condizione o riserva alcuna tutte le norme, prescrizioni e disposizioni;
- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di aver preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le condizioni contrattuali nessuna esclusa od eccettuata nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali medesime e, in definitiva, sull'esecuzione della fornitura;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;

— di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
— che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente procedura è vero e documentabile.
Luogo e data
Firme (2)

- (1) La dichiarazione relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006, deve essere resa anche dai seguenti soggetti:
- a) legali rappresentanti;
- b) tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo;
- c) soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;
- d) amministratori muniti dei poteri di rappresentanza legale per gli altri tipi di società;
- e) direttori tecnici
- f) dagli stessi soggetti sopra citati anche se cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, limitatamente alla dichiarazione di cui all'art. 38, primo comma, lett. c).
- (2) Allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i

SPETT. LE Camera di Commercio I.A.A. C.so 18 Agosto, 34 85100 Potenza

OGGETTO: Offerta per la gara d'appalto avente ad oggetto l'acquisizione di fornitura, a cottimo fiduciario, del servizio assicurativo per il periodo dalle ore 24.00 del 28.02.2016 alle ore 24.00 del 28.02.2019 - Numero di Riferimento gara 6311630.

Importo annuo complessivo a base d'asta, imposte comprese:

CIG 6560430E16 - Lotto 1) - Assicurazione responsabilità civile per perdite pecuniarie Importo annuo complessivo a base di gara pari ad euro 10.476,19;

La sottoscritta impresa		×	con sede in
Via	-2	C.F	P.IVA
	tutti gli atti tecn	ici ed amministrativi e di tut	per la fornitura in oggetto indicata, dopo aver tte le condizioni contrattuali, nessuna esclusa od
		OFFRE	
Il seguente prezzo, imposte co	mprese, per la fo	rnitura del lotto sotto indicato	:
Lotto 1) Assicurazione res	sponsabilità ci	vile per perdite pecuniari	e €
Lì, (luogo e data)			
		(firma del	titolare o del legale rappresentante)

CAPITOLATO SPECIALE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PER PERDITE PECUNIARIE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato/Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Art. 2 - Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando i massimali e i limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperte dalle medesime.

A questo riguardo L'Assicurato/Contraente è esonerato dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione all'assicuratore in caso di sinistro.

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del c.c. se L'Assicurato/Contraente non paga il premio o la prima rata di premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° (trentesimo) giorno dopo la data di decorrenza dell'assicurazione e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno dell'effettivo pagamento.

Se alle scadenze convenute L'Assicurato/Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quell9o della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno dell'effettivo pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato/Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro, quale definito in questa polizza l'Assicurato/Contraente deve farne denuncia per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

- 7.1 L'Assicurato/Contraente, inoltre, deve dare avviso scritto a mezzo raccomandata o telefax o mail o pec , alla Società , fomendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
 - 7.1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato/Contraente;
 - 7.1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato/Contraente, in cui un terzo esprima l'intenzione
 - di richiedere dall'Assicurato/Contraente il risarcimento dei Danni subiti;

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alla comunicazione specificata al punto 7.1.2 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo di assicurazione.

- 7.2 La denuncia di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione, se fatta dal contraente per conto dell'Assicurato nei termini e con le modalità stabilite in questo articolo, sarà considerata dalla Società come se fosse fatta dall'Assicurato/Contraente stesso.
- 7.3 L'Assicurato/Contraente dovrà dare alla Società tutte le informazioni e dovrà collaborare con essa nei limiti del possibile.
- 7.4 Considerato che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", quale temporaneamente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia del sinistro durante il periodo di assicurazione, fermo restando quanto precisato ai comma 7.1 e 7.2, comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'indennizzo.
- 7.5 Senza il previo consenso scritto della Società, l'Assicurato/Contraente non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 8 - Cessazione del contratto – Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

L'assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Qualora l'assicurazione fosse stipulata per un periodo di più annualità, sarà comunque facoltà delle parti di rescindere al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni della scadenza annuale.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Durata e proroga dell'Assicurazione

La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (tre), con effetto dalle ore 24.00 del 28.02.2016, e scadenza alle ore 24.00 del 28.02.2019, scadenza alla quale lo stesso si intende risolto senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

E' facoltà del Contraente, entro 60 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo contratto assicurativo.

La Società si impegna quindi a prorogare la presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio.

Tale rateo, ai sensi del precedente comma, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

L'Ente Camerale avrà piena facoltà di recedere dal contratto, senza onere alcuno, a seguito di Decreto Ministeriale con cui venga stabilito l'accorpamento delle Camere di Commercio e di Matera. In tal caso il contratto si intenderà risolto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'invio di formale comunicazione all'Impresa aggiudicataria oppure la nuova Camera costituitasi potrà valutare la possibilità di rinegoziare il contratto in essere

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente è quello di Potenza.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telegramma o pec o e-mail.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

Posto che il D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, obbliga le amministrazioni pubbliche ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si precisa che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 - Rinvio al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16/4/2013 N. 62)

Incompatibilità – "Con la sottoscrizione del presente contratto, l'aggiudicatario o l'incaricato attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm. e ii., in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e di cui all'art. 12 bis del codice di comportamento adottato dalla Camera di Commercio di Potenza, di non aver stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità dai dipendenti addetti all'Ufficio Economato o comunque incaricati di espletare le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori. Lo stesso altresì attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm. e ii., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Camera di Commercio di Potenza che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione nei confronti del medesimo aggiudicatario o incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto."

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali, la Società terrà indenne l'Assicurato/Contraente nei casi in cui:

- a) L'Assicurato/Contraente sia tenuta a risarcire al Terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti/Amministratori che hanno un rapporto di dipendenza o mandato con L'Assicurato/Contraente;
- b) L'Assicurato/Contraente sia tenuta a risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei dipendenti/amministratori e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'Assicurato/Contraente e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei dipendenti/amministratori responsabili per colpa grave.

Resta inteso e convenuto tra le parti che la Società sarà obbligata solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del Tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile dell'Assicurato/Contraente per fatto commesso dai dipendenti/amministratori, oppure della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa Contabile di uno o più soggetti che hanno un rapporto di dipendenza o mandato con l'ente Camerale con sentenza definitiva della Corte dei Conti. L'assicurazione comprende inoltre:

- ✓ Le perdite patrimoniali che l'Assicurato/Contraente sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori professionali dei propri Amministratori, Dipendenti e del Personale comunque autorizzato;
- Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

L'Assicurato/Contraente può richiedere, anche prima della sentenza definitiva della Corte dei Conti sulla responsabilità amministrativa di uno o più dei Dipendenti/Amministratori , il pagamento di un acconto delle somme dovute a terzi entro il limite massimo del 20% dell'indennizzo riconosciuto e con il limite massimo di € 50.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia pari o superiore a € 300.000,00.

- ✓ L'Assicurato/Contraente si obbliga a restituire alla Società, nel termine di 90 giorni dalla data del passaggio in giudicato delle sentenze, quegli importi anticipati, qualora siano recuperati dai Dipendenti/Amministratori in seguito alla sentenza che riconosca la loro responsabilità.
- ✓ Le somme anticipate dalla Società all'Assicurato/Contraente devono considerarsi, fino alla definizione degli eventuali giudizi di responsabilità o rivalsa e, comunque, fino alla prescrizione delle azioni esperibili, mere anticipazioni gravanti sul bilancio dell'Assicurato/Contraente come debito, con obbligo restitutorio nei confronti della Società nei limiti del danno erariale accertato in sentenza che dovrà essere pagato dai Dipendenti/Amministratori.
- Per effetto di quanto sopra, è fatto obbligo all'Assicurato/Contraente di notificare alla Società le azioni di rivalsa nei confronti dei Dipendenti/Amministratori, o le azioni di responsabilità instaurate dalla Corte dei Conti, su atti od omissioni del Dipendenti per cui i sinistri sono stati denunciati e/o definiti e le sentenze di condanna per cui abbia titolo a rimborso.

Art. 2 – Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'assicurazione di cui all'art. 1 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da Terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 3 - Perdite Patrimoniali per attività connessa all'assunzione del Personale

L'assicurazione di cui all'art. 1 comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 4 - Limiti di indennizzo - Franchigia

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 3.000.000,00 per ciascun sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i sinistri verificatesi in uno stesso periodo di assicurazione, indipendentemente dal numero di sinistri notificati dall'Assicurato/Contraente durante lo stesso periodo.

In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti/Amministratori nello stesso sinistro, la Società risponderà fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo di € 3.000.000,00 indipendentemente dal numero dei Dipendenti/Amministratori coinvolti. Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'Articolo 7 che segue.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia per singolo sinistro di importo pari ad e 2.500,00.

Art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non vale per i sinistri relativi a:

- a) Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quelli conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti/Amministratori;
- Attività svolta da taluno dei Dipendenti/Amministratori dell'Ente Contraente, quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Società o enti privati salvo quanto precisato dall'Art 12. che segue;
- c) Azioni od omissioni imputabili all'Assicurato/Contraente a titolo di dolo di uno o più Dipendenti/Amministratori, accertato con provvedimento definito dell'Autorità competente;

- d) Inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- e) Il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o veicoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969 e al D.Lgs 209/2005 titolo x;
- f) Le responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente/Amministratore per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile e per colpa greve;
- g) Fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato/Contraente e/o denunciate prima della data d'inizio della durata del contratto:
- h) Multe, ammende, sanzioni inflitte all'Assicurato/Contraente; nonché per danni:
- i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- j) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata o non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazioni di guerra), guerra civile, ribellione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

Art. 6 - Assicurazione" Claims made" - Retroattività

L'assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione e che siano regolarmente denunciati alla Società durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più Dipendenti/Amministratori durante il periodo di efficacia pari ad anni cinque precedenti e a condizione che non siano già noti all'Assicurato/Contraente o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.

Art. 7 - Garanzia Postuma

Se in qualsiasi momento durante la validità del contratto, uno o più soggetti per cui l'Ente è assicurato cessa l'attività per morte, pensionamento o qualsiasi altra ragione diversa dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione è operante per i sinistri denunciati alla Società nel numero di anni cinque successivi alla scadenza dell'incarico, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di durata del contratto.

Il massimale di € 3.000.000,00 è l'obbligazione massima alla quale la Società sarà tenuta, cumulativamente per tutti i sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un periodo di assicurazione distinto e separato.

La garanzia postuma cessa automaticamente nel caso in cui venisse stipulata, direttamente dall'Ente Assicurato un'altra assicurazione a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni.

Art. 8 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di Dipendenti/Amministratori consolari e ambasciatori, con la sola esclusione di quelli presenti in USA e Canada, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle perdite patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.

Art. 9 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi Dipendente/Amministratore dell'Ente assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine convivente, nonché le società di cui tali assicurati siano amministratori o componenti del collegio sindacale, ad eccezione di quanto stabilito all'Art 12 che segue.

Art. 10 - Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 7, l'assicurazione decade relativamente ai Dipendenti/Amministratori che cessano dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

Art. 11 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato/Contraente con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto al danneggiato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. 12 – Attività di rappresentanza

L'assicurazione vale per tutti gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai Dipendenti/Amministratori in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri Enti, Società o organi collegiali.

Art. 13 - Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo sinistro regolarmente denunciato alla Società sarà considerata come data di tutti i successivi sinistri, seppur notificati all'Assicurato/Contraente in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazioni, in quanto applicabili.

Art. 14 - Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più Dipendenti/Amministratori dell'Assicurato/Contraente, l'assicurazione si intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto..

Art. 15 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008

Sempre che il relativo addetto, dipendente dell'Ente assicurato, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato/Contraente dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapori) sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal Dipendente in funzione di :

- 1) "Datore di lavoro" e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 84/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di dipendenti che non abbiano seguito un idoneo corso , in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo D.Lqs 81/2008.
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 - Levata Protesti

L'assicurazione è estesa alle perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del massimale di € 150.000,00 per singolo sinistro e per anno assicurato. La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il massimo non indennizzabile di € 2.500,00. Ferme restando tutte le altre condizioni di assicurazioni.

Art. 17 - Acquisizione in economia

Premesso che alcuni dei dipendenti siano stati legittimati a procedere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante: a) amministrazione diretta b) procedura di cottimo fiduciario, l'assicurazione s'intende estesa entro i limiti previsti dalla legge, per sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità derivanti all'Assicurato/Contraente in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa cottimista.

Art. 18 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs 196/2003

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge., in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2203 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 Codice Civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Codice Civile.

Art. 19 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Si conviene che la Società assume la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato/Contraente designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato con l'assenso dello stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, entro il limite pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato/Contraente, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. Le parti si danno reciprocamente atto che è espressamente escluso dalla garanzia il rimborso di tutte le spese legali sostenute dall'Assicurato/Contraente nell'ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale.

Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell'Assicurato/Contraente un procedimento giudiziario innanzi al TAR, la Società rimborserà le spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita richiesta di risarcimento., e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimento.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato/Contraente per i legali che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale (ex art. 535 c.p.p.)

Art. 20 - Continuous Cover

A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, la Società si impegna, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata contro l'Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l'Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente polizza a condizioni che:

- dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro alla Società, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità;
- b) l'inadempimento dell'obbligo di denunciare alla Società tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell'assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;

c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza.

Art. 21 - Determinazione e regolazione del premio
Il premio base lordo annuo relativo all'ente assicurato è pari a € 10.476,19 per fatto dei seguenti soggetti: Presidente della CCIAA Componenti della Giunta CCIAA Segretario Generale Dirigenti e Responsabili di Servizio Tutti gli altri dipendenti